



Comune di Avellino

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO DEGLI EMBLEMI DEL COMUNE DI AVELLINO

ART. 1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il presente Regolamento, predisposto in osservanza al dettato legislativo di cui all'art. 4 della Legge 24.11.1925 n. 2264, e successive modificazioni, disciplina l'uso degli Emblemi comunali.

ART. 2 IL GONFALONE E LO STEMMA COMUNALI: LORO FOGGIA E SIGNIFICATO

- 1) Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consulta Araldica - del 23.12.1938 veniva concesso alla città di Avellino di fare uso dello stemma civico.
- 2) Come attributo della personalità, esso è proprio del Comune in quanto ne è titolare.
- 3) Lo stemma civico ha le seguenti caratteristiche: « Campo di cielo all'agnello pasquale con banderuola, adagiato sul libro legato di rosso, ritagliato d'azzurro, poggiato su una terrazza al naturale. Ornamenti esteriori da città ».
- 4) Il Gonfalone è l'emblema con il quale il Comune rappresenta unitariamente l'intera comunità locale.
- 5) Ai sensi R.D. 01.12.1938, il Gonfalone del Comune di Avellino è rappresentato da drappo di colore bianco riccamente ornato di ricami d'oro, caricato dello stemma civico con l'iscrizione centrale in oro: 'Città di Avellino'. Le parti di metallo ed i nastri saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.

ART. 3 CUSTODIA DEL GONFALONE

Presso la Residenza Comunale, il Gonfalone è collocato presso la Sala del Consiglio Comunale, ove si trova esposto.

Nel caso in cui vi sia un secondo esemplare, lo stesso verrà collocato presso l'Ufficio del Sindaco. Nel caso in cui vi sia un terzo sarà collocato presso il Comando di Polizia Municipale.

ART. 4. USO DEL GONFALONE

- 1) Ai sensi dell'art. 4 della Legge 24.11.1925 n. 2264 e successive modificazioni, il Comune fa uso del Gonfalone, cui spetta il posto d'onore accompagnato dalla Bandiera nazionale, o da una fascia tricolore apposta sul Gonfalone.
- 2) Il Gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico.



Comune di Avellino

- 3) Il Gonfalone dovrà uscire dal Palazzo comunale sempre in presenza del Sindaco (o suo delegato), scortato da tre Vigili Urbani in alta uniforme.
- 4) Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.
- 5) Il Gonfalone partecipa, listato a lutto, alle esequie del Sindaco, degli Assessori o Consiglieri Comunali deceduti durante il mandato. Partecipa, altresì, alle esequie degli ex Sindaci, i quali potranno essere esposti per il saluto della Città, nel Salone Consiliare.
- 6) A discrezione del Sindaco ed in via del tutto eccezionale, in caso di decesso di cittadini illustri o cittadini onorari, il Gonfalone può essere esposto nella camera ardente purché allestita nel Salone Consiliare.

ART. 5

UTILIZZO DEL GONFALONE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DA SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE

- 1) La partecipazione del Gonfalone - di norma - è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose.
- 2) L'Amministrazione Comunale può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone in occasione di manifestazioni e iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
- 3) L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione del carattere civile ed etico dell'iniziativa; sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
- 4) Analogamente, l'Amministrazione Comunale può inviare il proprio Gonfalone in manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

ART. 6

MODALITÀ PER LA CONCESSIONE IN USO E L'INVIO DEL GONFALONE.

- 1) Il Legale Rappresentante degli Enti e organizzazioni di cui al precedente art. 5) dovrà presentare apposita istanza al Sindaco.
- 2) Nella richiesta dovranno essere precisati gli elementi che ai sensi del succitato art. 5, ne consentano l'istruttoria tecnica.
- 3) Il Sindaco stabilisce la partecipazione del Gonfalone alle pubbliche manifestazioni, ricorrenze e cerimonie, valutandone la conformità ai fini istituzionali e agli interessi collettivi rappresentati dal Comune.
- 4) Il Sindaco, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, dispone, altresì, la partecipazione del Gonfalone alle occasioni che il Consiglio Comunale stabilisce.

ART. 7

COLLOCAZIONE DEL GONFALONE

- 1) Scortano obbligatoriamente il Gonfalone tre Vigili Urbani in alta uniforme.



Comune di Avellino

- 2) Nelle cerimonie civili e patriottiche il Gonfalone viene collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
- 3) Se alla cerimonia presenza il Gonfalone della Provincia, questo deve avere il posto d'onore al fianco del Gonfalone del Comune.
- 4) Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.
- 5) Se alla riunione è presente la bandiera nazionale, il posto d'onore è riservato a questa.

ART. 8

PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL GONFALONE.

- 1) L'invio del Gonfalone - previa istruttoria tecnica del Dirigente competente in materia di cerimoniale - è autorizzato dal Sindaco con apposito decreto.
- 2) L'ordine di servizio per l'invio del Gonfalone viene effettuato agli uffici competenti - dal Dirigente competente in materia di cerimoniale, previa autorizzazione del Sindaco.

ART. 9

BANDIERA COMUNALE E SUA ESPOSIZIONE.

Il Comune dispone, oltre che del Gonfalone, di bandiere comunali riportanti i colori civici bianco e celeste, lo stemma e la denominazione di città, per l'esposizione all'esterno degli edifici di proprietà o in uso comunale e nei principali luoghi pubblici.

ART. 10

ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE CON IL GONFALONE O BANDIERA DEL COMUNE.

- 1) In caso di esposizione contemporanea della bandiera nazionale con il Gonfalone o bandiera comunale spetta al tricolore nazionale il posto d'onore, a destra del vessillo comunale, o al centro tra la bandiera comunale e quella dell'Unione Europea.
- 2) Se il tricolore nazionale e la bandiera comunale sono issati su pennoni vicini, la bandiera nazionale deve essere issata per prima ed ammainata per ultima.
In ogni caso la bandiera nazionale viene posta sul pennone più alto.

ART. 11

ORARIO DI ESPOSIZIONE.

- 1) L'esposizione dei vessilli all'esterno degli edifici pubblici ha luogo almeno dalle ore 8 al tramonto.
- 2) Nel caso che l'esposizione avvenga in occasione delle riunioni del Consiglio Comunale, la bandiera comunale o il Gonfalone sono esposti per tutta la durata della seduta anche oltre il tramonto.



Comune di Avellino

ART. 12 USO DELLO STEMMA

1) Lo stemma comunale, così come descritto all'art. 2, ha lo scopo di contraddistinguere il Comune di Avellino in tutte le iniziative culturali, promozionali e di comunicazione poste in essere dal Comune stesso, è di proprietà del Comune ed è vietato, in via assoluta, a chiunque, di farne uso, fatto salvo l'uso autorizzato come al successivo comma 2.

2) Lo Stemma contraddistingue inoltre la partecipazione del Comune ad iniziative promosse ed attuate a qualsiasi titolo e forma con Enti locali, Enti pubblici, Società, associazioni e cittadini, sempre nell'interesse pubblico locale.

In tali casi l'uso dello Stemma viene autorizzato tramite un atto del Dirigente competente per l'iniziativa o attività in base alla quale viene richiesto il permesso, previa direttiva del Sindaco.

3) Dello Stemma fa parte il logotipo "Città di Avellino" posizionato al di sopra dello scudo, oppure lateralmente al medesimo, con caratteristiche tecniche e caratteri tipografici fissati.

La riproduzione può essere effettuata a colori o in un solo colore.

4) I colori, le caratteristiche tecniche ed il carattere tipografico dello Stemma da riprodurre, sono esclusivamente quelli riportati nelle elaborazioni grafiche approvate dall'ente.

5) L'uso dello stemma del Comune può essere autorizzato dal Sindaco, quando egli ne ravvisi l'opportunità e la convenienza a fini di valorizzazione delle iniziative e delle attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa in tutti i campi dell'agire umano.

6) Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta del Comune, dimostrare al Sindaco di farne buon uso.

7) Qualora il Sindaco ravvisi improprietà dell'uso dello stemma, può revocarne l'autorizzazione all'uso.

8) Per la concessione dell'uso della Stemma comunale si applica la procedura prevista nei precedenti articoli, per il Gonfalone.

ART. 13 RIPRODUZIONE DEL SIGILLO COMUNALE SU TIMBRO UFFICIALE

1) Per gli usi correnti certificativi, il Sindaco, con apposito provvedimento, potrà disporre la riproduzione del timbro ufficiale, conforme al sigillo dell'ente, rappresentato da una piastra metallica recante al centro lo stemma della città e nella bordatura l'iscrizione convessa Città di Avellino, posta nella parte superiore della bordatura e al centro della parte inferiore la stella d'Italia, con l'aggiunta dell'indicazione inequivocabile dell'ufficio cui sono assegnate le riproduzioni stesse.

2) Il sigillo, unitamente ai Decreti di concessione del Gonfalone e dello stemma, è custodito dall'Economo Comunale

3) La consegna dei timbri riprodotti come al precedente comma 1 dovrà risultare da apposito verbale.

Il consegnatario avrà cura di conservarlo sotto chiave e sarà personalmente responsabile dell'uso.



Comune di Avellino

ART. 14 RINVIO DINAMICO

- 1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 15 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 16 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le norme nazionali e, in particolare: -La legge 05.02.1998, n. 22 ed il D.P.R. 07.04.2000, n. 121;
 - b) le norme regionali;
 - c) lo Statuto Comunale;
 - d) il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

ART. 17 ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione e la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, con la contemporanea pubblicazione sul sito informatico del Comune.